

Cod. H20/P2  
Cod. FF/acProtocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale**Prot.: 0000728****Data: 11/06/2019****Circolare n. 62**Ai Consigli degli Ordini Provinciali  
Alle Federazioni e Consulte Regionali**LORO SEDI**Oggetto: **Conferenza Nazionale degli Ordini - Roma, 12 e 13 luglio 2019.**

In allegato si trasmette, su specifica richiesta dell'Ufficio di Presidenza, la convocazione della Conferenza in oggetto, condivisa con la Delegazione Consultiva a base regionale svoltasi il 6 giugno u.s.

La Conferenza degli Ordini si terrà **venerdì 12 e sabato 13 luglio** presso il  
**Centro Congressi Fontana di Trevi - Piazza della Pilotta 4**

Con l'occasione, si rammenta che nella giornata di **giovedì 11 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00**, si terrà, presso il  
**Centro Congressi Piazza di Spagna - Via Alibert, 5A**  
**il seminario di deontologia**, rivolto ai Presidenti dei Consigli e Collegi di Disciplina e ai Presidenti degli Ordini.

Al termine del Seminario, **dalle ore 17.00**, seguirà la presentazione della seconda edizione di **"Abitare il Paese - la cultura della domanda; bambini e ragazzi per un progetto di futuro"**.

Ai fini organizzativi, si chiede conferma della partecipazione alla Conferenza degli Ordini, all'indirizzo mail [interni@cnappc.it](mailto:interni@cnappc.it), mentre la partecipazione al Seminario di deontologia, visto il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà avvenire mediante iscrizione sulla piattaforma [im@teria](mailto:im@teria) (seguirà circolare specifica).

Nel ringraziare, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento Interni  
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente  
(arch. Giuseppe Cappochin)

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Alle Federazioni e Consulte Regionali  
e p.c.  
Al Presidente C.N.A.P.P.C.  
Giuseppe Cappochin  
Al Coordinatore del Dipartimento Interni  
Franco Frison  
Ai Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI

Roma, 11 Giugno 2019

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori – Roma 12 e 13 Luglio 2019**

L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, con la partecipazione di Franco Frison, Consigliere Nazionale, Coordinatore del Dipartimento Interni del C.N.A.P.P.C., convoca la prossima Conferenza degli Ordini che si terrà:

**Venerdì 12 e Sabato 13 Luglio 2019**  
**presso Roma Eventi**  
*(Piazza della Pilotta)*

con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**Venerdì 12 luglio**

- Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti  
Ore 9,30 **Relazione del Presidente CNAPPC**  
Ore 10,00 1° Punto o.d.g.

**Modifiche art.9 Codice Deontologico ed entrata in vigore**

*Presentazione documenti  
Dibattito  
Votazioni*

- Ore 11,30 2° Punto o.d.g.

**Modifiche Linee Guida e Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo**

*Presentazione documenti  
Dibattito  
Votazione*

- Ore 13,30 Pausa Pranzo

- Ore 14,30 Ripresa Lavori

3° Punto o.d.g.

**Contributi per il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni**

*Aggiornamenti  
Dibattito*

Ore 15,30 4° Punto o.d.g.

**Contributi per la Riforma dell'Ordinamento professionale**

*Presentazione documenti  
Dibattito*

Ore 16,30 5° Punto o.d.g.

**Aggiornamento Lavori Gruppi Operativi**

- *Linee Guida sull'Architettura*
- *Agenda Urbana e Politiche Comunitarie*
- *Consulenti Tecnici di Ufficio ed Attività Peritali*
- *Università e Spazio Orientamento Architettura*

*Presentazione documenti  
Dibattito/Risultati/Proposte*

Ore 18,00 *Varie ed eventuali*

Ore 18,30 *Chiusura Lavori*

**Sabato 13 luglio**

Ore 9,30 6° Punto o.d.g.

**Contributi per una Legge per l'Incentivazione dei Processi di  
Rigenerazione Urbana e Territoriale**

*Presentazione*

- Relazioni*
- *Arch. Lorenzo Bellicini*
  - *Prof. Giovanni Maria Flick*
  - *Prof. Giuseppe Colavitti*
  - *Prof. Ezio Micelli*
  - *Dott. Dal Bosco Tommaso*

*Dibattito*

Ore 13,30 *Chiusura Lavori*

**Vista l'importanza dei temi trattati si chiede la massima partecipazione.**

**Si allegano alla presente i documenti relativi agli argomenti da porre in votazione, anticipando che seguirà l'ulteriore documentazione.**

Con i migliori saluti,

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo



Arturo Giusti



Sergio Togni



Deontologia

---

# MODIFICA ART. 9 DEL CODICE DEONTOLOGICO RELAZIONE

---



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti**  
**Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
[www.awn.it](http://www.awn.it)

Redatto da  
**Dipartimento Interni e Magistratura**

Coordinatore Dipartimento  
**Franco Frison**

Gruppo operativo Deontologia  
**Giovanni Bertoluzza** (Bologna)  
**Vincenzo Mainardi** (Parma)  
**Fabiola Molteni** (Consulta Lombarda)  
**Paolo Raffetto** (Genova)  
**Giovanni Raineri** (Agrigento)  
**Daniele Schiazza** (Chieti)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Deontologia)

GIUGNO 2019

## **Modifica art. 9 del Codice Deontologico**

### **RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA**

#### **Premessa**

Al termine dell'articolato processo di riflessione comune, avviato dopo la conclusione del primo triennio formativo e sulla scorta di quanto fin qui emerso nel corso della fase sanzionatoria svolta dalla gran parte dei Consigli di Disciplina nei confronti degli iscritti inadempienti, si è ritenuto necessario intervenire sul dispositivo dell'articolo 9 del Codice Deontologico con alcuni correttivi.

#### **Fase partecipativa**

Si è arrivati alla definizione di queste modifiche grazie al lavoro del Gruppo Operativo deontologia, del Consiglio Nazionale e dopo un ampio confronto nelle Conferenze degli Ordini dell'8 marzo e del 12 aprile 2019 e nella Delegazione Consultiva a base regionale del 9 maggio e del 6 giugno 2019.

In quest'ultima data è stata condivisa la versione finale del testo.

#### **Criticità**

Le criticità rappresentate dagli Ordini durante questo ampio processo (ad es. nei recenti contributi della Federazione Emilia Romagna del 20/05, dell'Ordine di Torino del 09/05, dell'Ordine di Roma del 10/05), fanno riferimento ad alcuni temi comuni:

- le procedure disciplinari, ritenute troppo articolate e complesse;
- l'eccessivo carico di adempimenti in capo ai Consigli / Collegi di Disciplina;
- la particolare severità delle sanzioni disciplinari previste dal vigente Codice Deontologico;
- la necessità di chiarire gli effetti sugli aspetti previdenziali in caso di sospensione derivante da sanzione deontologica (non solo per mancanze formative).

#### **Sintesi**

Le modifiche al vigente articolo 9 sono state definite di *manutenzione straordinaria*, nell'attesa di un intervento più incisivo.

Il confronto ha portato alla condivisione:

- del mantenimento della tipizzazione delle sanzioni, per limitare la discrezionalità dei Collegi di Disciplina e garantire l'uniformità su base nazionale;
- della conferma del periodo di ravvedimento operoso per il solo triennio in corso (dal 01/01/2020 al 31/06/2020) e non per i trienni successivi;
- di una maggiore semplificazione del quadro sanzionatorio (con sospensioni per scaglioni e non per giorni);
- di rendere meno afflittiva l'entità complessiva delle sanzioni senza peraltro introdurre evidenti sperequazioni rispetto il quadro sanzionatorio applicato agli inadempienti del primo triennio.

E' stata ritenuta necessaria anche una specifica previsione in merito alla recidività per le mancanze formative, lasciando però l'entità della sua applicazione alla valutazione dei Consigli di Disciplina.

Non è stata ritenuta condivisibile l'ipotesi prospettata in merito all'applicazione di un *richiamo* del presidente dell'Ordine per le inadempienze lievi, senza avvio del procedimento disciplinare.

### **Approfondimenti successivi**

Nei contributi di alcuni Ordini / Federazioni è evidenziata la necessità di collegare l'espletamento dell'attività formativa all'esercizio della professione (e non come nell'attualità alla sola iscrizione all'Albo professionale, salvo ovviamente i previsti casi di esonero), inibendo quest'ultima nei casi di mancato adempimento.

Questa proposta renderebbe obbligatoria la modifica del periodo di riferimento per lo svolgimento dell'aggiornamento professionale (dal triennio all'anno) e la definizione dello "*strumento*" con il quale poter inibire *automaticamente* (in assenza cioè del procedimento disciplinare che è posto a garanzia dell'incolpato) l'esercizio della professione ed in assenza di una specifica previsione contenuta nel *Codice degli Appalti* per le opere pubbliche e nel *Codice dell'edilizia* per i lavori privati.

Questi aspetti non marginali devono trovare successivamente gli adeguati approfondimenti, non solo disciplinari, ma soprattutto giuridici.

### **Modifica articolo 9**

In allegato alla presente scheda di sintesi viene riportato il testo del vigente dell'articolo 9 - *Aggiornamento professionale* del Codice Deontologico, il testo

comparato e quello che verrà posto alla votazione della Conferenza degli Ordini dell'11 luglio 2019.

### **Applicabilità del nuovo articolo**

Poiché i contenuti del nuovo articolo sono meno afflittivi (sanzioni disciplinari più lievi a parità di mancanze formative) rispetto a quello vigente viene richiesta alla Conferenza degli Ordini, mediante specifica votazione, una espressione sull'applicabilità del nuovo articolo.

Se debba cioè potersi applicare (dopo l'approvazione con delibera di Consiglio Nazionale successiva alla Conferenza degli Ordini) anche al triennio formativo in corso, che si concluderà il 31.12.2019 (o meglio il 31.06.2020 dopo la conclusione del semestre di ravvedimento) oppure se si debba differirne l'entrata in vigore, con effetti sugli inadempienti del terzo triennio (2020/2023).



Deontologia

---

# MODIFICA ART. 9 DEL CODICE DEONTOLOGICO QUADRO DI RAFFRONTO

---



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti**  
**Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
[www.awn.it](http://www.awn.it)

Redatto da  
**Dipartimento Interni e Magistratura**

Coordinatore Dipartimento  
**Franco Frison**

Gruppo operativo Deontologia  
**Giovanni Bertoluzza** (Bologna)  
**Vincenzo Mainardi** (Parma)  
**Fabiola Molteni** (Consulta Lombarda)  
**Paolo Raffetto** (Genova)  
**Giovanni Raineri** (Agrigento)  
**Daniele Schiazza** (Chieti)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Deontologia)

GIUGNO 2019

## Art. 9 Aggiornamento professionale

Testo vigente	Testo comparato	Nuovo testo
<p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> <p>2. La mancata acquisizione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;</li><li>2. di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.</li></ol>	<p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> <p>2. La mancata acquisizione:</p> <p><del>1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;</del></p> <p><del>2. di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.</del></p> <p>dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione disciplinare dell'avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);</li><li>- la sanzione della censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18;</li><li>- la sanzione della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa</li></ul>	<p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> <p>2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione disciplinare dell'avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;</li><li>- la sanzione della censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18;</li><li>- la sanzione della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;</li><li>- la sanzione della sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;</li><li>- la sanzione della sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.</li></ul>

## Art. 9 Aggiornamento professionale

Testo vigente	Testo comparato	Nuovo testo
<p>Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.</p>	<p>tra 19 e 24 CFP;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la sanzione della sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;</li><li>- la sanzione della sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.</li></ul> <p>Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.</p> <p>Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.</p>	<p>Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.</p> <p>Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.</p>

Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
www.awn.it

Redatto da  
**Dipartimento Formazione e qualificazione professionale**

Coordinatrice Dipartimento  
**Ilaria Becco**

Gruppo operativo Formazione  
**Adriana Fantini** (Piacenza)  
**Roberto Felici** (Arezzo)  
**Paolo Lo Iacono** (Caltanissetta)  
**Giuseppe Panebianco** (Imperia)  
**Vito Redaelli** (Milano)  
**Wolfgang Thaler** (Bolzano)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Formazione)

GIUGNO 2019

## LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - PROPOSTA DI REVISIONE - 6 giugno 2019

in nero il testo vigente  
in rosso le proposte di modifica  
in verde le note del Gruppo operativo

TESTO VIGENTE 21-12-2016	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE
<p><b>PREMESSE</b>  Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.  La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>PREMESSE</b>  Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.  L'art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.  La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>	<p>l'introduzione ha l'obiettivo di esplicitare che l'obbligo di aggiornamento professionale continuo è stato introdotto da una norma di legge</p>
<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b></p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b></p>	
<p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;  b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.</p>	<p>L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;  b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 <b>Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato, insegnamento per discipline affini all'architettura);</b>  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.</p>	<p>si veda ALLEGATO B per quanto riguarda l'elenco dei corsi abilitanti</p>
<p>L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.  CNAPPC e Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>sono stati eliminati dei refusi</p>

<p><b>2. DEFINIZIONI</b></p>	<p><b>2. DEFINIZIONI</b></p>	
<p>Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <p>a) attività formative;  b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;  c) corsi abilitanti;  d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;  e) credito formativo;  f) curriculum individuale della formazione;  g) discipline ordinistiche;  h) dottorato di ricerca;  i) evento formativo autorizzato;  l) formazione a distanza sincrona e asincrona;  m) master universitario di I e II livello;  n) percorso formativo convenzionato;  o) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;  p) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;  q) soggetto proponente;  r) soggetto/ente terzo;  s) altre attività.</p>	<p>Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guidasi riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <p>a) attività formative;  b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;  c) corsi abilitanti;  d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;  e) credito formativo <b>professionale</b>;  f) curriculum individuale della formazione;  g) <b>deontologia e</b> discipline ordinistiche;  h) dottorato di ricerca;  i) evento formativo autorizzato;  l) formazione a distanza sincrona e asincrona;  m) master universitario di I e II livello;  n) percorso formativo convenzionato;  o) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;  p) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;  q) soggetto proponente;  r) soggetto/ente terzo;  s) altre attività.</p>	
<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b></p>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b></p>	
<p>Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. discipline ordinistiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p>Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, <del>paesaggio, design, tecnologia, sicurezza</del>;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. <b>deontologia e</b> discipline ordinistiche;</li> <li>4. <b>sostenibilità-paesaggio</b>;</li> <li>5. <del>storia, restauro e</del> conservazione;</li> <li>6. <del>strumenti, conoscenza e comunicazione</del>;</li> <li>7. <del>urbanistica, ambiente e</del> 6. pianificazione <del>nel governo del territorio</del>.</li> </ol> <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>viene reinserita la deontologia per uniformità con quanto indicato nel testo del Regolamento</p> <p>vengono ridefinite le aree formative riducendole in funzione delle arEe di attività dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore; parallelamente vengono previste due nuove classificazioni che vengono inserite nella piattaforma nazionale (si veda proposta all'ALLEGATO A), con la finalità di avere dati più significativi sull'attività di aggiornamento svolta dagli iscritti</p>
<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b></p>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b></p>	
<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p>	<p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p>	
<p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.</p>	<p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.</p>	
<p>L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</p>	<p><b>Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b>, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi <b>della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri.</b></p>	<p>in molti contributi si richiede di ridurre i c.f.p. deontologici da 12 a 4 cfp/triennio; tale riduzione comporta la preventiva modifica dell'art. 6.3 del Regolamento formazione; successivamente all'approvazione del Regolamento da parte del Ministero di Giustizia andrebbe coerentemente modificato il presente articolo delle Linee guida; viene reinserita la deontologia per uniformità con quanto indicato nel testo del Regolamento; la proposta (pervenuta da alcuni Ordini) di reintroduzione dei limiti annuali, anche se condivisibile in quanto favorisce l'acquisizione graduale dei cfp nel triennio, non viene inserita per non aggiungere un ulteriore elemento di verifica e un onere a carico degli Ordini</p>



<p>CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>	<p>Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10, dei quali 4 c.f.p. su temi della <b>deontologia</b> e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>	
<p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>	<p>È ammesso riportare eventuali crediti <b>formativi</b> maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>	
<p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione <del>(con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio)</del>; <b>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche</b>, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p>vengono precisate le modalità di calcolo dei c.f.p. al fine di avere un riferimento per il calcolo dei crediti parziali (per cancellazioni e per re-iscrizioni); si ritiene importante che ci sia una applicazione univoca da parte di tutti gli ordini</p>
<p>I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p><b>Per coloro i soggetti</b>, che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione <b>e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche)</b>; inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, <b>fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.</b></p> <p><b>In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.</b></p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>viene inserita, in caso di reiscrizione, la proporzionalità dei c.f.p. da acquisire con riferimento al semestre (anche per le discipline ordinistiche)</p> <p>nell'ipotesi di reiscrizione a seguito di cancellazione, si propone di prevedere l'obbligo per l'iscritto di "recuperare" i crediti solo qualora non siano decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione al fine di semplificare la gestione da parte degli Ordini</p>
<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b> (vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b> (vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	
<p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati</b> (punto 2 lettere c, d, n).</p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> <li>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</li> </ul>	<p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati</b> (punto 2 lettere c, d, n).</p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> <li>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</li> </ul>	

<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che a distanza.</p> <p>Per il riconoscimento dei c.f.p. devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e) la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p>	<p><b>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili</b> (punto 2, lettera p) <b>sia in frontale che in modalità a distanza sincrona.</b></p> <p>Per il riconoscimento dei c.f.p. devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e) la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p>	
<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 c.f.p., se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.</li> </ol> <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p>	<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 c.f.p. se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</li> <li>2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.</li> </ol> <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p>	
<p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</p>	<p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, <b>esclusi quelli in modalità FAD sincrona</b>, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</p>	<p>al fine di chiarire quali sono gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale che possono consentire l'attribuzione di c.f.p. in misura maggiore si propone di inserire un elenco di casistiche esemplificative e non esaustive nella modulistica allegata come fac-simile per le richieste si esclude la possibilità di extra-credito per la modalità FAD sincrona</p>
<p>La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione.</p> <p>La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p., inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.</p>	<p>La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione e un numero di c.f.p. pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L'attribuzione dei cfp per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p. <del>inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.</del></p>	<p>considerato che i relatori partecipano anche ad eventi formativi di lunga durata si propone di attribuire un numero di crediti pari a quello dei partecipanti (sempre che partecipino all'evento per tutta la durata dello stesso)</p>
<p>5.2.1 Formazione a distanza asincrona</p> <p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di c.f.p. previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.</p> <p>Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di c.f.p. superiore, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>	<p><b>5.2.1 Formazione a distanza asincrona</b></p> <p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di c.f.p. previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.</p> <p>Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di c.f.p. superiore, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>	<p>si propone di mantenere per i corsi FAD in modalità asincrona attribuzione di c.f.p. uguale a quelli in modalità frontale con la possibilità di extra-credito solo per Ordini e CNAPPC nei casi specifici individuati nel modello di richiesta da compilare sulla piattaforma (in analogia a quanto previsto per la casistica dell'extra-credito in modalità frontale)</p>

<p>5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</p> <p>Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 c.f.p. nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.</p>	<p><b>5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</b></p> <p>Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 c.f.p. nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.</p> <p><b>Gli Ordini possono riconoscere e accreditare c.f.p. anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</b></p>	<p>L'attività di aggiornamento continuo (corsi/eventi/seminari) che tratta argomenti inerenti l'attività di Protezione Civile, viene inserita nell'area deontologia e discipline ordinistiche con un limite massimo di 4 c.f.p. nel triennio (si veda Allegato 1)</p> <p>L'integrazione è finalizzata a rispondere alla necessità di riconoscere crediti ad attività particolari svolte in situazioni di emergenza</p>
<p><b>5-3</b> - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 c.f.p. per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale.</p>	<p><b>5-3 Master e formazione post laurea, specializzazioni</b></p> <p>Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 c.f.p. (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e <del>previo riscontro</del> <b>previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 cfp).</b></p>	<p>viene specificato che tali cfp non valgono come cfp obbligatori in materia di deontologia e discipline ordinistiche; si propone l'assegnazione dei cfp relativi a 2° laurea e master al termine di ogni anno, al fine di facilitare l'acquisizione graduale dei cfp</p>
<p><b>5.4 - Altre attività</b></p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni singola seduta, effettiva e documentata.</p> <p>La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;</p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.</p>	<p><b>5.4 Altre attività</b></p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC, <b>sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito):</b> 1 c.f.p. per ogni singola seduta, <b>incontro</b> effettiva e documentata. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, <b>Consigli di disciplina</b>, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere, <b>visite</b> ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, <b>2 c.f.p. per ogni monografia o pubblicazione;</b></p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini <del>e/o da Associazioni di iscritti</del> e/o da Federazioni di Ordini territoriali <del>e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC</del>: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita;</p> <p>e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 c.f.p. per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi sia come cfp deontologici per i primi 4 che per i cfp ordinari, per i successivi);</p> <p>f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): <b>15 cfp per ogni premio - 10 cfp per ogni menzione</b></p>	<p>il testo del presente punto costituisce una sintesi del documento consegnato in occasione della Conferenza degli ordini dell'8 marzo sulle autocertificazioni</p> <p>viene ampliata la tipologia di gruppi di lavoro interni all'Ordine anche con gli sportelli di consulenza al fine di favorire/allargare la partecipazione degli iscritti all'Ordine</p> <p>si riconosce una premialità alle monografie (2 c.f.p.) in termini di cfp rispetto agli articoli (1 c.f.p.)</p> <p>viene inserita la possibilità di riconoscimento di c.f.p. per la partecipazione ai Consigli di disciplina</p> <p>viene inserita la possibilità di acquisire c.f.p. per la partecipazione ai concorsi riconoscendone il valore formativo e con la finalità di incentivare la partecipazione degli iscritti</p>
<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b></p> <p>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..</p>	<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b></p> <p>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..</p>	

<p><b>5.6 - Dipendenti privati</b> Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza.</p>	<p><b>5.6 Dipendenti privati</b> <del>Parimenti</del>, <b>In analogia con quanto previsto al punto 5.5.7</b> per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali <del>e il CNAPPC</del> valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, <b>a loro esclusivamente destinati</b>, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, <b>valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</b></p>	<p>si ritiene opportuno che l'accreditamento di tali attività venga richiesto anteriormente allo svolgimento delle stesse per consentire una migliore verifica (non si condivide la proposta di inserire tale attività tra le autocertificazioni in quanto ne renderebbe difficile il controllo)</p>
<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b></p>	<p><b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b></p>	
<p><b>6.1</b> - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p>	<p>6.1 I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono: 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. <del>La conferma</del> <b>L'accreditamento</b> degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p>	
<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in: 1. Attività formative di tipo frontale; 2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono.</p>	<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in: 1. Attività formative di tipo frontale; 2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono.</p>	<p>si ritiene necessario mantenere il controllo del CNAPPC sulle richieste di extra-credito per assicurare uniformità di valutazione su tutto il territorio nazionale</p>
<p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC; La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei c.f.p. assegnati;</p>	<p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei c.f.p. assegnati.</p>	
<p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare: - i dati dell'istanza; - i dati del corso e il materiale didattico; - i dati sui partecipanti e sui crediti erogati. Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p>	<p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare: - i dati dell'istanza; - i dati del corso e il materiale didattico; - i dati sui partecipanti e sui crediti erogati. Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, <b>per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. civ. e per le verifiche delle eventuali contestazioni.</b> <b>Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici.</b></p>	<p>viene specificata la durata del periodo entro il quale devono essere conservati i dati e l'obbligo in capo agli Ordini territoriali in quanto enti pubblici.</p>
<p>I c.f.p. acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.</p>	<p>I c.f.p. acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.</p>	
<p>In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC. Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi c.f.p. da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei c.f.p..</p>	<p>In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC. Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi c.f.p. da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei c.f.p..</p>	
<p><b>6.2</b> - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche meglio specificati nell'ALLEGATO 1.</p>	<p><b>6.2 Il CNAPPC e gli Ordini territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche meglio specificati nell'ALLEGATO 1. È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.</b></p>	<p>si ritiene opportuno evidenziare la competenza esclusiva di Ordini e CNAPPC nell'organizzazione dell'attività formativa in deontologia e discipline ordinistiche</p>

<p>6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</p>	<p>6.2.1- Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. <del>solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</del> <b>Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</b></p>	<p>viene inserito in questo punto il testo che è stato eliminato al punto 6.3.4</p>
<p>6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p>	<p>6.2.2. Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p>	
<p>6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.</p>	<p>6.2.3. Il CNAPPC <b>accerta</b> la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento <b>professionale</b>. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.</p>	
<p>6.2.4 - Il conferimento di patrocinii da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	<p>6.2.4 Il conferimento di patrocinii da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	
<p><b>6.3</b> - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi).</p>	<p><b>6.3- Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC.</b></p>	
<p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p>	<p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p>	<p>in alcuni contributi si propone una semplificazione delle procedure per le Fondazioni architetti, considerata la loro particolare natura; tale previsione non risulta compatibile con quanto previsto dal DPR 137/2012 (oggi le Fondazioni seguono la procedura degli enti terzi e sono soggetti agli stessi oneri)</p>
<p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.</p>	<p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.</p>	
<p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini territoriali.</p>	<p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco <b>pubblicato sulla piattaforma <a href="http://www.awn.it">www.awn.it</a> della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini territoriali.</b></p>	
<p>6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</p>	<p>6.3.4.- L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. <del>Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</del></p>	<p>viene eliminato l'ultimo paragrafo in quanto in questo capitolo si tratta della procedura di accreditamento da parte del CNAPPC e non di quella relativa gli Ordini; il testo viene spostato al punto 6.2.1</p>

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi.	6.3.5 Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, <b>prima dello svolgimento degli stessi.</b>	
6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.	6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.	
6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.	6.3.7. La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo <b>anche su richiesta dell'Ordine territoriale (si veda Regolamento enti terzi).</b>	viene inserito un riferimento ai contenuti del Regolamento enti terzi
6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.	6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, <b>se ritenuto opportuno</b> , le eventuali verifiche di cui al punto precedente.	si sottolinea il fatto che si tratta di una possibilità e non di un obbligo
6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.	6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.	
6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei c.f.p. previsti.	6.3.10. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei c.f.p. previsti.	
<b>6.4 - Norme comuni</b>	<b>6.4 - Norme comuni</b>	
6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.	6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento. <b>La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi.</b>	si ritiene opportuno precisare che la replica non può dare diritto all'attribuzione di c.f.p.
6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.	6.4.2. Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.	
6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.	6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali <del>devono possono</del> essere aperti <del>come principio</del> alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.	
6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini territoriali.	6.4.4. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.	

<p><b>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.</b></p>	<p><b>6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero</b></p>	
<p>6.5.1 - È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza. L'Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali in coerenza con l'art.2 comma g del Regolamento.</p>	<p>6.5.1 - È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza. Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione <b>dovrà essere tradotta.</b> L'Ordine territoriale <b>entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza</b> provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, II comma lett. g) del Regolamento.</p>	
<p><b>6.6 -</b> Non sarà possibile rilasciare c.f.p. a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.</p>	<p><b>6.6 Validazione attività formativa a posteriori</b> Non sarà possibile rilasciare c.f.p. a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.</p>	
<p><b>6.7 -</b></p>	<p><b>6.7. Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal Sistema Ordinstico</b></p>	<p>Il testo del presente punto costituisce una sintesi del documento consegnato in occasione della Conferenza degli ordini dell'8 marzo (autocertificazioni)</p>
<p>Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: - corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinstico; - le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010); - le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale) - le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.</p>	<p>Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi: - corsi abilitati <b>anche di aggiornamento come individuati al punto 1, relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica,</b> se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinstico; - le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010); - le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, <b>visite</b> ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), <b>"f" (concorsi);</b> - le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. <b>L'elenco delle attività formative per le quali è possibile presentare richiesta per la validazione di attività formative da parte dell'iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.</b></p>	<p>in riferimento ai corsi abilitanti si veda quanto indicato al punto 1 e all'ALLEGATO B; in analogia con altri casi, si propone di inserire una casistica dettagliata all'interno del modulo di richiesta sulla piattaforma nazionale</p> <p>viene inserito un riferimento alla piattaforma nazionale su cui verranno inseriti moduli per ogni casistica</p>
<p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale.</p>	<p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, <b>inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.</b> Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, <b>che provvede al riconoscimento ed all'attribuzione dei c.f.p..</b></p>	<p>non si ritiene opportuno inserire una procedura per la richiesta tardiva di c.f.p. in autocertificazione oltre il triennio di competenza (come richiesto in alcuni contributi)</p>

<p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro l'anno in cui è stata svolta):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività formativa svolta all'estero;</li> <li>- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5.;</li> </ul> <p>- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1..</p> <p>In tali casi dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	<p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata <b>entro l'anno in cui è stata svolta entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività formativa svolta all'estero (<b>corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari</b>);</li> <li>- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (<b>inerenti le aree tematiche</b>);</li> <li>- <b>corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC</b>;</li> <li>- corsi o <b>eventi seminari</b> organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. <b>presso l'Ordine territoriale competente</b>.</li> </ul> <p>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante <b>dovrà essere indicata</b> la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	<p>si propone di inserire nel modulo di richiesta sulla piattaforma la casistica dei corsi abilitanti autocertificabili (con l'obiettivo di ampliare le possibilità in considerazione del fatto che all'interno della categoria coesistono professionalità diverse) - si veda ALLEGATO B</p> <p>per l'attività all'estero si specifica che non sono ammessi corsi in modalità FAD</p> <p>per l'attività degli enti pubblici viene specificato che devono essere inerenti le aree tematiche (è esclusa l'attività per i dipendenti di enti privati che devono essere pre-accreditati)</p> <p>si propone di dare la possibilità anche agli iscritti non dipendenti pubblici di poter acquisire cfp per attività formative organizzate da Enti pubblici che non sempre gli Ordini o il CNAPPC accreditano in attuazione di specifiche convenzioni (la convenzione resta, comunque, la modalità preferibile) - si esclude tale possibilità per le Università</p>
<p><b>7. ESONERI</b></p>	<p><b>7. ESONERI</b></p>	
<p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di - 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;</p>	<p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità, paternità, adozione, <b>affidamento</b>, riducendo l'obbligo formativo di - 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità, adozione <b>e affidamento</b>) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di <b>deontologia</b> e discipline ordinistiche; <b>è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità</b></p>	<p>si propone di inserire anche l'affidamento</p> <p>si prevede il riconoscimento contestuale di paternità e maternità per semplificare l'attività degli Ordini (diversamente non sono difficilmente controllabili)</p>
<p>b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;</p>	<p>b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale <b>per almeno sei mesi continuativi anche parziale</b>;</p>	
<p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;</p> <p>d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).</p>	<p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;</p> <p>d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).</p>	
<p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</li> <li>- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</li> <li>- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).</li> </ul>	<p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente <b>per tre anni per un anno</b> non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</li> <li>- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</li> <li>- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma sia in forma di libero professionista che di dipendente).</li> </ul>	<p>si propone di ridurre da tre anni ad un anno; in merito a tale casistica di esonero si propone, come in altri casi, di inserire un elenco esemplificativo e non esaustivo nel modulo di richiesta di esonero (da compilare sulla piattaforma nazionale)</p>



<p>L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p>	<p>L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, <b>con riferimento semestrale (anche per i c.f.p. relativi alle discipline ordinistiche).</b> Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. <b>Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</b> <b>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</b></p>	<p>viene eliminato, come proposto da alcuni Ordini, il doppio requisito (20 anni di iscrizione e anzianità)</p> <p>vengono inserite precisazioni per determinare il calcolo parziale dei crediti anche con riferimento alla deontologia e alle discipline ordinistiche, per garantire uniformità di valutazione fra gli Ordini; come periodo di riferimento viene individuato il semestre (in coerenza con quanto definito per i casi di reinscrizione)</p>
<p><b>8. SANZIONI</b></p>	<p><b>8 SANZIONI</b></p>	
<p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</p>	<p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo <b>e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, mediante il deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare</b> in conformità al Codice Deontologico vigente, <b>fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</b></p>	<p>viene eliminato il semestre di ravvedimento operoso in quanto di fatto determina un posticipo dei termini di adempimento traslando le azioni di verifica e controllo e l'eventuale sanzione in termini troppo distanti dalla chiusura del triennio.</p>
<p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico. Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..</p>	<p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; <b>il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.</b> Le sanzioni sono previste dall'art. 9 <b>comma 2</b> del Codice deontologico. <b>Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..</b></p>	<p>si propone di eliminare dalle Linee guida il riferimento alle sanzioni per non sovrapporsi ai contenuti del Codice deontologico.</p>
<p><b>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b></p>	<p><b>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b></p>	
<p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNA o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente: - attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su schema predisposto dal CNAPPC) che riporti il numero di c.f.p. suddiviso per aree tematiche (con elenco delle attività frequentate); - registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; - comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; - comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato c.f.p. extra e in quali settori.</p>	<p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente: -attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su <b>schema modello</b> predisposto dal CNAPPC) <b>che riporti il numero di c.f.p. suddiviso per aree tematiche (con elenco delle attività frequentate);</b> - registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; - comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; - comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato c.f.p. extra e in quali settori.</p>	
<p>9.1 - Curriculum individuale della formazione Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	<p><b>9.1 - Curriculum individuale della formazione</b> Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA	10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA	
<p>Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.</p> <p>La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.</p> <p>La Commissione rimane in carica un anno.</p> <p>Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e mediopiccola.</p> <p>L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p>Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.</p> <p>La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da <b>minimo</b> 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.</p> <p>La Commissione rimane in carica un anno.</p> <p>Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio- piccola.</p> <p>L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	
11. DISCIPLINA TRANSITORIA	11. DISCIPLINA TRANSITORIA	
<p>Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Le presenti Linee Guida si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016.</p> <p>Per le attività svolte da soggetti terzi accreditate dal CNAPPC entro il 31 dicembre 2016 si applicano le regole vigenti nel momento dell'avvenuto accreditamento fino allo scadere dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di autocertificazione a posteriori per le attività previste al punto 6.7 valgono le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>	<p><del>Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.</del></p> <p><del>Le presenti Linee Guida si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016.</del></p> <p><del>Per le attività svolte da soggetti terzi accreditate dal CNAPPC entro il 31 dicembre 2016 si applicano le regole vigenti nel momento dell'avvenuto accreditamento fino allo scadere dell'autorizzazione.</del></p> <p><del>Nel caso di autocertificazione a posteriori per le attività previste al punto 6.7 valgono le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</del></p> <p>Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee guida.</p> <p>Le presenti Linee Guida si applicano solo ed esclusivamente a partire dal triennio formativo 2020-2022.</p> <p>In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>	

Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO 1**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**  
**ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI - PROPOSTA DI REVISIONE - 6 giugno 2019**

in nero il testo vigente  
in rosso le proposte di modifica  
in verde le note del Gruppo operativo

TESTO VIGENTE 21-12-2016	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE
<b>DEFINIZIONI (p.to 2 delle Linee Guida)</b> testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016	<b>DEFINIZIONI (p.to 2 delle Linee Guida)</b> <del>testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016</del>	
<b>a) Attività formative</b> evento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale che migliora le competenze professionali e le abilità personali	<b>a) Attività formative</b> evento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale, che migliora le competenze professionali e le abilità personali	
<b>b) Autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali</b> l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012	<b>b) Autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali</b> l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza <del>un soggetto pubblico o privato</del> le "associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti" a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012	
<b>c) Corsi abilitanti</b> corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica	<b>c) Corsi abilitanti</b> corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica <b>e che riguardi le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato.</b>	si veda ALLEGATO B per quanto riguarda l'elenco dei corsi abilitanti
<b>d) Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b> intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in connessione audio/video a distanza, su temi specifici di cui al punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale	<b>d) Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b> intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in <del>connessione audio/video</del> modalità a distanza <b>sincrona o asincrona</b> , su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale	
<b>e) Credito formativo professionale</b> unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida	<b>e) Credito formativo professionale</b> unità di misura attestante l'aggiornamento professionale <b>continuo ai sensi del D.P.R. 137/2012</b> , svolto in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida	
<b>f) Curriculum individuale della formazione</b> documento (previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento) ad evidenza pubblica riportante l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al punto 3 Linee Guida	<b>f) Curriculum individuale della formazione</b> documento (previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento) ad evidenza pubblica riportante l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al punto 3 Linee Guida <b>e con evidenziate eventuali specializzazioni.</b>	si veda ALLEGATO A
<b>g) Discipline ordinistiche (punto 6 Linee Guida)</b> tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti: - deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale) - ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine - consigli di disciplina - competenze - forme di esercizio della professione - responsabilità legate all'esercizio della professione - garanzie - contratti e onorari - assicurazione professionale - obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi	<b>g) Deontologia e Discipline ordinistiche (punto 6 Linee Guida)</b> tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti: - deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (etica <b>legata al ruolo del professionista nella società, etica progettuale per la realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali a garanzia della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini</b> , obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale) - ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine - consigli di disciplina - competenze - forme di esercizio della professione - responsabilità legate all'esercizio della professione - garanzie - contratti e onorari - assicurazione professionale - obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi <b>- previdenza, obblighi tributari e fiscali</b> <b>- argomenti inerenti l'attività per la Protezione Civile</b>	si propone l'integrazione per maggiore flessibilità ed ampliamento tematiche (con espresso riferimento al Preambolo del Codice deontologico); si prevede, inoltre, l'inserimento delle attività di aggiornamento (corsi/eventi/seminari) che trattano argomenti inerenti l'attività di Protezione Civile

<p><b>h) Dottorato di ricerca</b> percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione</p>	<p><b>h) Dottorato di ricerca</b> percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione</p>	
<p><b>i) Evento formativo autorizzato</b> qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida</p>	<p><b>i) Evento formativo autorizzato</b> qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida</p>	
<p><b>l) Formazione a distanza sincrona e asincrona</b> il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni (si veda Allegato 4)</p>	<p><b>l) Formazione a distanza sincrona e asincrona</b> il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni (si veda Allegato 4)</p>	
<p><b>m) Master universitario di I e II livello</b> corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello</p>	<p><b>m) Master universitario di I e II livello</b> corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello</p>	
<p><b>n) Percorso formativo convenzionato</b> attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali o CNAPPC e pubbliche istituzioni</p>	<p><b>n) Percorso formativo convenzionato</b> attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali o CNAPPC e pubbliche istituzioni</p>	
<p><b>o) Requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)</b> requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1)</p>	<p><b>o) Requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (D.P.R. 137/2012 art.7 c.3b)</b> requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1)</p>	
<p><b>p) Seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili</b> incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato</p>	<p><b>p) Seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili</b> incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in <b>modalità connessione audio/video</b> a distanza <b>sincrona o asincrona</b>, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato</p>	
<p><b>q) Soggetto proponente</b> soggetto che propone l'evento formativo</p>	<p><b>q) Soggetto proponente</b> soggetto che propone <b>ed è responsabile dell'evento</b> formativo</p>	
<p><b>r) Soggetto/ente terzo</b> soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC, rappresentato da Associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti</p>	<p><b>r) Soggetto/ente terzo</b> soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC, rappresentato da Associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti, <b>autorizzati dal CNAPPC ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012</b></p>	
<p><b>s) Altre attività (riferimento punto 5.4 Linee Guida)</b> attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti e validati ai sensi delle presenti Linee Guida</p>	<p><b>s) Altre attività (riferimento punto 5.4 Linee Guida)</b> attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti e validati ai sensi delle presenti Linee Guida</p>	

Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO 2**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  
ALLEGATO 2 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)  
ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ  
PROPOSTA DI REVISIONE - 6 giugno 2019**

in nero il testo vigente

in rosso le proposte di modifica

Tipo di attività		CFP attribuiti	CFP massimi attribuibili per singola attività nel triennio
5.1	Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati sia in frontale che in modalità FAD sincrona (punto 2 Linee guida lettere c, d, n)	1 CFP/ora con partecipazione ad almeno l'80% della durata	20 CFP per i corsi $\geq$ 20 ore
5.2	Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità FAD sincrona e asincrona.	1 CFP/ora da 2 a 8 CFP (min. 2 ore)	8 CFP/evento
5.2.1	Corsi di formazione a distanza asincrona	1 CFP/ora con un massimo 2 CFP/ora (solo per corsi realizzati da ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione su proposta della Commissione e a discrezione del CNAPPC)	20 CFP per i corsi $\geq$ 20 ore (punto 5.1 Linee guida) 8 CFP per le attività di cui al punto 5.2 Linee guida
5.2.2	Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile.	2 CFP per ogni giorno di attività	24 CFP/triennio
5.3	Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010)		20 CFP/ anno di corso
5.4	Altre attività:		
	a) Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC, sportelli di	1 CFP/seduta- <b>incontro</b>	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), <b>e)</b>

	consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito)		
	b) attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3)	1 CFP/attività	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale	1 CFP/per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali	1 CFP/ per ogni giorno di visita	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	e) partecipazione ai Consigli di Disciplina	1 CFP/ per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi sia come CFP deontologici per i primi 4 che per i CFP ordinari, per i successivi)	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione	15 CFP per ogni premio - 10 cfp per ogni menzione	nessun limite nel triennio
	Per le attività di cui al p.to 5.4 lettere a), b), c), d), e)		15 CFP/triennio



Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO 3**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  
ALLEGATO 3 – ELENCO REQUISITI PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO  
DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DA SOGGETTI TERZI  
PROPOSTA DI REVISIONE – 6 giugno 2019**

in nero il testo vigente

in rosso le proposte di modifica

Per la richiesta di accreditamento ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012, è necessario che la domanda di autorizzazione contenga i seguenti elementi:

**a) Progetto Formativo con indicazione per ogni singolo evento per il quale viene inoltrata la richiesta di:**

- Titolo
- Soggetto proponente (soggetto che ha fatto richiesta di accreditamento)
- Referente/Tutor/Direttore Scientifico
- Tipologia dell'evento (punto 2 Linee Guida).
- Tipologia di erogazione della formazione:
  1. corso erogato frontalmente (in aula)
  2. corso erogato in modalità F.A.D. sincrona (trasmissione in diretta) - si veda Allegato 4 per le specifiche relative
  3. corso erogato in modalità F.A.D. asincrona - si veda Allegato 4 per le specifiche relative
  4. corso erogato in modalità mista (in aula + F.A.D.)
- Area oggetto attività formativa (punto 3 Linee Guida)
- Programma dettagliato (con indicazione di tutti gli interventi previsti e relativa durata)
- Obiettivi formativi
- Materiale didattico
- Numero di ore e articolazione temporale
- Periodo di svolgimento del corso/presenza o meno di repliche
- N° docenti e qualifica della Docenza con allegato curriculum
- Presenza di dibattito e/o possibilità di formulazione di quesiti
- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti
- Sede di svolgimento
- Prova finale di verifica (se prevista)
- Attestazione di partecipazione
- costo di partecipazione
- eventuali altri enti coinvolti (con indicazione chiara del ruolo ricoperto e dell'attività che svolgono) – in particolare per quanto riguarda i corsi di aggiornamento abilitanti dovrà essere indicato, qualora sia diverso dal richiedente, l'ente che rilascia l'attestato di validità del corso; per corsi e/o aggiornamenti abilitanti l'autorizzazione dà esclusivamente diritto

al riconoscimento dei crediti formativi e non costituisce in alcun modo titolo per il rilascio di certificati di abilitazione e/o di aggiornamento

**Nel caso di corsi erogati in modalità FAD, oltre a quanto sopra, dovranno essere fornite (riferimento Allegato 4)**

- Caratteristiche della piattaforma utilizzata
  - Assistenza tecnica
  - Materiale didattico scaricabile
  - **Credenziali di accesso alla piattaforma**
  - Per FAD sincrono: demo dimostrativa delle modalità di trasmissione utilizzate per l'evento
  - Per FAD asincrona: registrazione completa del corso
- b) Individuazione di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, con particolare riferimento alle seguenti materie (riferimento punto 3 Linee Guida):**
- architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
  - gestione della professione;
  - sostenibilità;
  - storia, restauro e conservazione;
  - strumenti, conoscenza e comunicazione;
  - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
- c) individuazione di strutture, aule ed attrezzature idonee, con indicazione del numero di posti disponibili; per ogni struttura dovrà anche essere fornita:**
- autocertificazione in merito alla sicurezza dei locali
- d) modalità di rilascio di attestati di frequenza, con l'indicazione del soggetto **proponente (che ha presentato richiesta) formatore**, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto **proponente abilitato al rilascio dell'attestato****
- e) realizzazione di un registro/elenco con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato**
- f) modalità di conservazione di copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante, e di copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso**
- g) modalità di elaborazione e conservazione dei risultati della valutazione finale (se prevista)**
- h) indicazione dei dati anagrafici/denominazione sociale con i seguenti allegati:**
- atto costitutivo e statuto e **visura CCIAA** (è richiesta la presenza dell'attività formativa tra i fini statutari)

- relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie sopra individuate **che attesti una preparazione adeguata e idonea capacità nel settore della formazione**
- avvenuto pagamento delle spese per attività istruttoria

Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO 4**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  
ALLEGATO 4 – FORMAZIONE A DISTANZA  
PROPOSTA DI REVISIONE – 6 giugno 2019**

in nero il testo vigente

in rosso le proposte di modifica

### **PREMESSA**

Per Formazione a distanza (di seguito FAD) si intende il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni.

Tale metodologia di apprendimento ed aggiornamento professionale costituisce un valido supporto per ottimizzare costi/tempi di spostamento degli iscritti che seguono l'evento formativo e per contenere gli investimenti degli organizzatori.

### **TIPOLOGIE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA**

Le modalità di svolgimento della Formazione a distanza possono essere distinte in:

- FAD Sincrona
- FAD Asincrona

FAD Sincrona: si intende un evento di aggiornamento professionale caratterizzato dalla trasmissione agli iscritti di un determinato contenuto in contemporanea con l'erogazione in aula fisica.

FAD Asincrona: si intende un evento di aggiornamento professionale caratterizzato dalla trasmissione agli iscritti di un determinato contenuto in momenti diversi rispetto a quello in cui effettivamente viene erogato in aula fisica o registrato in studio.

L'eventuale video/audio proiezione di un evento pre-registrato da parte degli Ordini territoriali agli iscritti radunati in aula fisica non è da considerarsi Formazione a distanza.

### **REQUISITI GENERALI DELLA FORMAZIONE A DISTANZA**

Oltre a quanto richiesto per l'erogazione di attività di aggiornamento in modalità frontale, per le attività di formazione a distanza (sia sincrona che asincrona) dovrà essere garantito:

- l'utilizzo di adeguati sistemi di verifica per monitorare la partecipazione e la comprensione da parte degli iscritti. Tra questi, a titolo esemplificativo, si segnalano: possibilità di monitoraggio dei tempi complessivi di connessione (per gli eventi sincroni), test di attenzione durante l'erogazione (finalizzati alla verifica della presenza davanti al pc), questionari di apprendimento finali o intermedi sui singoli argomenti trattati (test finali e parziali che prevedano un numero di domande sufficiente e di livello adeguato, con congrua percentuale di risposte corrette e sottoposte agli iscritti in modo casuale);
- la possibilità di assistenza tecnica
- la presenza di materiale didattico scaricabile
- la riconoscibilità del soggetto proponente nonché il sito e il dominio dove si intende inserire i corsi
- ~~la possibilità di scaricare le diapositive presentate durante le lezioni~~

Non è possibile riconoscere CFP per corsi strutturati come una semplice sequenza di slides/pdf senza alcuna interattività o supporto multimediale.

### **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI**

Per tutti gli eventi di formazione in modalità FAD sincrona e asincrona viene attribuito un c.f.p. per ogni ora di attività con il limite massimo di numero 20 c.f.p. nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (ai sensi del punto 5.1 delle Linee guida) e con il limite massimo di numero 8 c.f.p. relativamente alle attività di cui al punto 5.2 delle Linee guida. **Saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.**

### **REQUISITI PARTICOLARI PER FAD ASINCRONA CON ATTRIBUZIONE DI CREDITI EXTRA (solo per FAD realizzata da Ordini territoriali e dal CNAPPC)**

Come specificato al punto 5.2.1 delle Linee Guida ai soli eventi di aggiornamento professionale erogati in modalità FAD asincrona realizzati dagli ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di erogazione/comunicazione, su proposta della Commissione Formazione prevista dall'art. 2 del Regolamento e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di crediti superiore ad 1 c.f.p./ora, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di erogazione e comunque con il limite massimo di n. 20 c.f.p. per singolo percorso formativo.

Tra i requisiti che concorrono al raggiungimento delle performance necessarie per l'ottenimento di un numero di c.f.p. > a 1 c.f.p./ora si annoverano:

- elevato livello di interattività del corso e/o messa a disposizione di materiali didattici adeguati che accompagnino gli iscritti durante il percorso formativo (a scopo esemplificativo: relazioni di accompagnamento ai contenuti, collegamenti con pagine web con contenuti integrativi, bibliografie dedicate, multimedialità, etc.);
- particolari sistemi di monitoraggio/verifica sull'effettiva fruizione da parte dell'utente di tutto il percorso formativo (per es. inserendo dei sistemi che inibiscono la possibilità di fare scorrere avanti un video; inserimento di domande improvvise durante il video);
- garantire la possibilità da parte degli iscritti di un contatto diretto con l'Organizzatore per chiarimenti in merito ai contenuti dell'evento formativo (garantendo il carattere di relazionalità - attraverso blog, chat, forum, email dedicate, ...);
- garantire la possibilità da parte degli iscritti di un contatto diretto con l'Organizzatore per eventuali problemi tecnici che dovessero subentrare durante la fruizione del percorso.

### **PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN MODALITA' FAD**

Nel caso di eventi in modalità FAD organizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC la procedura di accreditamento è uguale a quella prevista per la formazione frontale come previsto al punto 6 delle Linee guida.

Gli eventi in modalità FAD organizzati dagli ordini territoriali per i quali venga richiesto un extra credito e tutti gli eventi in modalità FAD organizzati da soggetti terzi (per i quali non è prevista la richiesta di extra-credito) necessitano l'autorizzazione del CNAPPC; in tali casi gli Organizzatori non potranno divulgare/pubblicare l'evento prima di riscontro da parte del Consiglio Nazionale.

Il soggetto terzo e/o l'Ordine, nella fase di istruttoria, deve garantire al CNAPPC la possibilità di visionare materiali/contenuti/tecnologie adoperate del percorso formativo proposto, **sia in modalità casuale (come Docente/Tutor) che in modalità sequenziale (come Discente)**, per consentire di valutarne i requisiti complessivi che caratterizzano l'evento formativo; in particolare si richiede la seguente documentazione:

- FAD sincrono: demo dimostrativa delle modalità di trasmissione utilizzate per l'evento
- FAD asincrono: registrazione completa del corso.

E' facoltà del CNAPPC richiedere integrazioni/modifiche dei singoli eventi formativi proposti. L'accesso al corso FAD da parte della Commissione Formazione del CNAPPC dovrà comunque, anche dopo la validazione dell'istruttoria da parte del CNAPPC, essere garantito per tutto il periodo di validità degli eventi autorizzati.

A supporto dell'organizzazione di formazione in modalità FAD da parte degli Ordini territoriali, il CNAPPC mette a disposizione una versione personalizzata della Piattaforma Moodle che consente di garantire gli standard sopra indicati.

## **DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accREDITAMENTO relativamente ai FAD organizzati dagli Ordini territoriali ha come periodo di efficacia il triennio a meno di modifiche normative che richiedano relativi aggiornamenti dei contenuti.

L'accREDITAMENTO relativamente ai FAD organizzati dai soggetti terzi ha come periodo di efficacia l'arco temporale indicato nell'autorizzazione **(non è consentito ai soggetti terzi indicare periodi di attivazione del corso oltre tale termine).**



Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO A**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - PROPOSTA DI REVISIONE - 6 giugno 2019  
ALLEGATO A - AREE FORMATIVE**

**PROPOSTA DI REVISIONE DELLE AREE FORMATIVE** (la revisione modifica quanto previsto al punto 3 delle Linee guida vigenti)

Con finalità ordinistiche e formative, utile a garantire continuità con il percorso formativo universitario e all'individuazione di un regolamento unico interprofessionale.

n	NUOVE AREE FORMATIVE	Equivalenza settori scientifico-disciplinari	Equivalenza attuali aree formative
1	ARCHITETTURA	ICAR/08 - Scienza delle costruzioni ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni ICAR/10 - Architettura tecnica ICAR/11 - Produzione edilizia ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura ICAR/13 - Disegno industriale ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento ICAR/17 - Disegno	1 – architettura, design, tecnologia, sicurezza  6 – Strumenti, conoscenza e comunicazione: software e strumenti per l'architetto (grafica, impaginazione, CAD, BIM), disegno
2	GESTIONE DELLA PROFESSIONE		2 – Gestione della professione  6 – Strumenti, conoscenza e comunicazione: marketing, new media e social, hacking e rischio di frodi informatiche
3	DISCIPLINE ORDINISTICHE		3 – Discipline ordinistiche
4	PAESAGGIO	ICAR/15 - Architettura del paesaggio	1 – Paesaggio
5	CONSERVAZIONE	ICAR/18 - Storia dell'architettura ICAR/19 - Restauro	5 – Storia, restauro e conservazione
6	PIANIFICAZIONE	ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica ICAR/21 - Urbanistica	6 – Strumenti, conoscenza e comunicazione: strumenti informatici per la pianificazione (GIS)  7 – urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio
			4 Sostenibilità



Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO B**

---

Proposta di revisione giugno 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  
PROPOSTA DI REVISIONE - 6 giugno 2019**

**ALLEGATO B –CORSI E AGGIORNAMENTI ABILITANTI**

**INDIVIDUAZIONE DEI CORSI E AGGIORNAMENTI ABILITANTI COME DEFINITI DALLE LINEE GUIDA - punto 1, lett. b) – punto 6.7 – Allegato 1**

(l'elenco dei corsi e degli aggiornamenti abilitanti non viene riportato nelle Linee guida ma viene inserito sulla piattaforma nazionale, nella sezione dedicata, in modo da poter essere periodicamente aggiornato)

Al fine di definire quali corsi e aggiornamenti possono rientrare nel punto 1 lett. b) delle Linee guida vengono di seguito riassunte le normative di riferimento che ne individuano le caratteristiche e i soggetti autorizzati alla loro organizzazione.

**1. Corsi e/o aggiornamenti abilitanti che rientrano in quanto previsto al punto 1 lett. b) delle Linee Guida (corsi abilitanti).**

Corsi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (VVFF)

Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011 (riferimento CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016)  
Si prevede all'art. 4 comma 4 del DM Interno del 5 agosto 2011 che "*La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie*".

Coordinatore per la sicurezza, in base all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 il corso in materia di sicurezza per il rilascio dell'attestazione è "*organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia*".

In materia di R.S.P.P. e di A.S.P.P., in base all'art. 32 del D.Lgs 81/2008, i corsi di formazione "*sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'Accordo di cui al comma 2 (accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, ora sostituito dall'accordo del 07 luglio 2016) nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste*".

Per i corsi di aggiornamento quinquennale per il coordinatore della sicurezza, R.S.P.P. e A.S.P.P., in base al punto 2 dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, i soggetti autorizzati

sono gli ordini professionali. Oltre a ciò, l'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 prevede al punto 9 che "i corsi di aggiornamento compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo "individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento". A tale punto si prevede poi che "ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs 81/2008 è da ritenersi valida e viceversa"; l'allegato III dell'Accordo Stato Regioni riporta a tal fine una tabella utile per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di aggiornamento.

Per R.S.P.P. si considerano validi al fine di quanto previsto al punto 1 lett. b) delle Linee guida i corsi ATECO 3, Modulo A, B e B-SP2, C.

Corsi abilitanti in acustica, in base all'allegato B del D.Lgs 42 del 17 febbraio 2017,  
i corsi "sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore".

Corsi abilitanti per certificazione energetica

in base all'art. 2 comma 5 del DPR n. 75 del 16 aprile 2013,  
"i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome".

**1. Corsi e/o aggiornamenti abilitanti che non rientrano in quanto previsto al punto 1 lett. b) delle Linee Guida (corsi abilitanti).**

Corsi in materia di sicurezza (riferimento D.Lgs n. 81/2008):

- Corso di formazione per il Preposto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n.81/2008
- Corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008
- Corso per lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza previsto dall'art. 18 del D. Lgs n.81/2008
- Corso per addetto antincendio ai sensi dell'art. 18 del D.LGs. 81/08 e l'Allegato VII del D.M. 10/1998

Corsi ed aggiornamenti per la formazione legata alla figura dell'Amministratore di Condominio

- art. 71 bis del Codice Civile prevede che, per l'incarico di amministratore di condominio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado

- art. 5 comma 3 del DM 140/2014 del Ministero della Giustizia, relativo ai contenuti dei corsi di formazione vengono specificate le materie oggetto dei corsi, ovvero:

"a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;

b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla

prevenzione incendi;

c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;

d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;

e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;

f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;

g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;

h) l'utilizzo degli strumenti informatici;

i) la contabilità".

- per i soggetti formatori non sono individuati gli ordini professionali, ma viene prevista una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento (art. 3 del DM 140/2014 del Ministero della Giustizia)

### Mediatore immobiliare

per la contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e la qualità di agente immobiliare non risulta specifico divieto nelle norme vigenti ed inerenti la professione di architetto, mentre sono disciplinate situazioni di incompatibilità dalla L. 3 febbraio 1989, n.39, come modificato dalla L. 37/2019 che prevede espressamente, all'art.5, punto 3 quanto segue "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".

### Coordinatore in attività di bonifica e smaltimento amianto

In base all'allegato F al DM 3 giugno 2014, n 120 sono individuati in modo esplicito, per le attività di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10) gli Architetti, in qualità di responsabile tecnico.

Va aggiunto che all'art. 12 del DM predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la deliberazione del 3.9.2014, il Comitato nazionale

dell'Albo nazionale di gestori ambientali ha stabilito poi le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico.

Per la formazione del responsabile tecnico, poi, si prevede all'art. 13 che la formazione viene definita dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali, con aggiornamento quinquennale.

I corsi di formazione e di aggiornamento non sono quindi definiti dagli Ordini, ma in via esclusiva dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali. Per riconoscimenti di tali corsi il Comitato nazionale ha la competenza esclusiva per la tipologia di tali corsi, il numero di ore e le modalità di svolgimento.

#### Rilevamento termografico (UNI SO9712) utilizzo dei droni

Tali corsi danno titolo all'acquisizione della qualificazione previsti dalla UNI EN ISO 9712 nel campo di applicazione della Prova Termografica (TT - Settore di prodotto Civile), per la "Qualificazione e certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici".

Non costituisce quindi una abilitazione professionale ma l'acquisizione di una qualificazione ISO.

Non appare possibile prevedere che il riconoscimento di tutti i corsi effettuati per ottenere la certificazione ISO costituisca titolo per rientrare in quanto previsto al punto 1, lett. b) delle Linee Guida.